CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORNAREDO E POGLIANO MILANESE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Cornaredo
TRA
Il Comune di Cornaredo, P.IVA/ C.F. 02981700152 - rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Yuri SANTAGOSTINO, nato a Rho, il 6.1.1985, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale, in seguito descritta come Comune "Capo-Convenzione",
E
Il Comune di Pogliano Milansese, P.IVA/ C.F. 04202630150, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Vincenzo MAGISTRELLI, nato a Pogliano Milanese, il 1.6.1945, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale, si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO CHE
L'Amministrazione comunale di Cornaredo con delibera del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Pogliano Milanese, con delibera del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 OGGETTO E FINE

I Comuni di Cornaredo e di Pogliano Milanese, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cornaredo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell' ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le

disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà mediante le procedure normative vigenti in materia.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- > Comune di Cornaredo 60%
- Comune di Pogliano Milanese 40%

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9 CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe II^a (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Cornaredo

Comune di Pogliano Milanese